

NUOVE COMPETENZE PER I NOTAI ITALIANI

Una rivoluzione copernicana o un nuovo modo
per coadiuvare l'attività dei Giudici?

22 febbraio 2023

Angela Auciello – Notaio in Domodossola (VB)

*ARTE DEI GIUDICIE NOTAI
FIRENZE 1212 (STEMMA)*

- INTRODUZIONE –

Come e' noto, nell'ambito della tanto attesa attivita' di riforma del processo civile, il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha attribuito al Notaio un ruolo nuovo in materia di volontaria giurisdizione prevedendo all'art. 35 che le disposizioni del suddetto decreto sarebbero entrate in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023, trovando applicazione per i procedimenti aperti dopo la suindicata data.

Il lasso di tempo a disposizione previsto per approfondire le norme e comprenderne appieno il significato ci aveva inizialmente tranquillizzato, ma la legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197 in G.U. n. 303 Serie Generale) all'art. 1 comma 380 ha improvvisamente anticipato l'entrata in vigore del citato decreto, salvo non diversamente disposto, a decorrere dal 28 febbraio 2023, sancendo la sua applicazione ai procedimenti instaurati dopo tale data.

Per comprendere lo spirito della Riforma in materia di volontaria giurisdizione occorre partire dall'analisi del testo della Relazione illustrativa che recita testualmente:

Art. 1 – (Modifiche al codice civile) L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene modifiche al codice civile.

Comma 4

La lettera c) contiene modifiche all'articolo 320 c.c., di coordinamento con la soppressione della competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione) e l'attribuzione della competenza al solo giudice tutelare (che nell'attuale sistema rende un mero parere non vincolante).

Commi 7-10

....

Si è dunque soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale nella materia relativa alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione), attribuendo dunque la competenza al solo giudice tutelare (che nell'attuale sistema rende un mero parere non vincolante). In tal senso sono stati novellati, oltre all'articolo 320, comma 5, c.c. con riguardo alla continuazione dell'impresa commerciale, l'articolo 374 c.c., che ingloba nella competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell'interesse dell'interdetto, ivi incluse quelle oggi contemplate dall'articolo 375 c.c. di competenza del collegio. Si è conseguentemente provveduto a sopprimere l'articolo 375 c.c. e a novellare 376 c.c. Analoghi interventi sono stati operati con riguardo agli articoli 394, comma 3, 395 e 397 c.c. relativamente all'emancipato e all'articolo 425 c.c. con riguardo all'inabilitato. Ai fini del necessario coordinamento conseguente alla modifica degli articoli 374, 375 e 376 è stato inoltre soppresso il secondo periodo dell'articolo 411, primo comma, c.c. in materia di amministrazione di sostegno, nonché il richiamo all'articolo 376, comma 2, contenuto nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione al codice civile, regolante la competenza a decidere i reclami [cfr. art. 2, comma 1, lettera e) del presente schema di decreto legislativo].

«Sezione V Modifiche in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo

La Sezione V rubricata "Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo" è composta da 7 articoli e contiene diverse disposizioni in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo. Con riguardo alla volontaria giurisdizione l'articolo 1, comma 13, lett. b) prescrive di "prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al

giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni”. Costituiscono attuazione di tale criterio di delega gli articoli 21, 22 e 23 del presente schema.

Art. 21 – (Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione) Con riguardo all’articolo 21 si evidenzia quanto segue.

Tra i settori oggetto di possibile trasferimento di funzioni è stato individuato quello delle autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali intervenga un minore o un soggetto beneficiario di misure di protezione. In particolare, si è ritenuto, in virtù di esigenze di semplificazione particolarmente avvertite nella quotidianità dei traffici di consentire al notaio rogante il rilascio delle autorizzazioni in questione, pur prevedendosi opportuni contrappesi e bilanciamenti. In particolare la disposizione in commento è rubricata “Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione” e prevede al primo comma che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

Ai fini dell'istruttoria, il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto e nell'ipotesi in cui l'istanza di autorizzazione a vendere riguardi l'oggetto di un legato di specie, deve essere sentito il legatario (comma 2); è inoltre previsto che, ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determini le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo (comma 3). Il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio deve essere comunicato, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale ed al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (comma 4). Ciò tanto ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie (ad es. annotazione nel registro delle tutele), quanto per consentire la modifica o la revoca da parte del giudice tutelare, sul modello dell'articolo 742 c.p.c. (e fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca; cfr. comma 6) e l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Il provvedimento autorizzatorio reso dal notaio può essere impugnato innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale e acquista efficacia, decorsi 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo. Non è consentito al notaio concedere la provvisoria esecutività del provvedimento (che potrà invece essere chiesta all'autorità giudiziaria) e restano in ogni caso riservate all'autorità giudiziaria, in ragione della particolare delicatezza, le autorizzazioni relative al promuovere, al rinunciare, al transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché alla continuazione dell'impresa commerciale. Merita da ultimo osservare che la nuova disposizione non esclude la competenza giurisdizionale in ordine al rilascio dell'autorizzazione: si viene di fatto a creare un doppio binario, talché l'interessato potrà alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice.

Art. 22 (Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89) La devoluzione ai notai di competenze in materia di volontaria giurisdizione non è però limitata al settore delle autorizzazioni sopra esaminato. In particolare, l'articolo 22 attribuisce al notaio rogante, in aggiunta al presidente del tribunale, la competenza in ordine alla nomina dell'interprete del non udente.

PRIMA IMPORTANTE MODIFICA → Soppressione della competenza del tribunale ordinario in composizione collegiale e concentrazione della stessa SOLO in capo al Giudice Tutelare: artt. 320, 374, 375 (abrogato), 376, 397, 411 e 425.

RATIO → esigenza di semplificazione procedurale.

SECONDA FONDAMENTALE MODIFICA → Attribuzione (anche) al Notaio della competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di v.g.

RATIO → affidamento ad un Professionista qualificato (il Notaio) per ridurre l'enorme mole di lavoro dei Giudici in materie nelle quali il Notaio già interveniva in precedenza per la predisposizione del ricorso mediante l'inserimento di fatti e notizie necessari per consentire al Giudice la formazione del proprio convincimento.

TERZA IMPORTANTE MODIFICA → affidamento al Notaio della competenza (concorrente con quella del Presidente del Tribunale) a nominare l'interprete al soggetto non udente (cfr. art. 56 legge notarile).

"Art. 56 l.n.. - Se alcuna delle parti e' interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di cio' si fara' menzione nel medesimo. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, **che sara' nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto** tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.».

TORNIAMO ALL'ARTICOLO 21 :

(Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione)

Scomponiamo l'articolo nei vari commi:

Art. 21, primo comma, D.Lgs. 149/2022

«Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.» .

COROLLARI:

- 1) Competenza concorrente del Notaio con quella del Giudice (e' ancora possibile presentare ricorsi al Giudice anche preparati dal Notaio art. 1 Legge Not.);
- 2) Competenza funzionale soggettiva: il Notaio e' il soggetto che stipulera' l'atto pubblico o la scrittura privata; collegamento soggettivo con la stipula di atti pubblici o scritture private autenticate;
- 3) Competenza funzionale oggettiva: relativa a soggetti che intervengono in atto (ovviamente rappresentati o assistiti) minori, interdetti, inabilitati, beneficiari di Ads o soggetti coinvolti in vicende relative a beni ereditari; (no curatore dello scomparso ne' immesso nel possesso temporaneo dei beni) e atti relativi a beni ereditari (erede beneficiato, chiamato, curatore eredita' giacente o esecutore testamentario); **N.B. 747 c.p.c. se rilasciata dal Notaio no parere G.T. → fa tutto il Notaio in un'unica autorizzazione (se beni appartengono a incapaci!);**
- 4) l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Notaio rogante previa richiesta scritta delle parti presentata al Notaio personalmente o tramite un «procuratore legale» (rectius avvocato);
- 5) l'autorizzazione puo' essere rilasciata SOLO dal Notaio rogante, con l'eccezione del Notaio coadiutore che potra' stipulare anche con l'autorizzazione rilasciata al Notaio coadiuvato e viceversa. (In tal senso Santarcangelo G.); per territorio non vi e' limite di competenza (Notaio non per forza del domicilio incapace o del defunto).

RICHIESTA DELLE PARTI:

- Domanda della parte volta all'ottenimento dell'autorizzazione;
- Presentata da sola o tramite un procuratore legale (avvocato) munito di procura alle liti (IL NOTAIO NON PUO' PRESENTARE LA RICHIESTA A SE STESSO ma puo' assistere le parti nella predisposizione quale esperto del diritto senza attestarne la stesura); oppure da un procuratore speciale ad litem per atto pubblico e testimoni del rappresentante se questi e' impossibilitato a sottoscrivere;
- Forma scritta come il ricorso (solo eccezionalmente il ricorso puo' essere in forma ORALE es. art. 316 comme 3 cod.civ. ma per la richiesta **NON SI RITIENE APPLICABILE LA FORMA ORALE**).
- **ELEMENTI DELLA RICHIESTA= QUELLI DEL RICORSO (art. 125 c.p.c.)**
- individuazione del Notaio rogante; parti; oggetto (petitum mediato es. oggetto della vendita etc.); ragioni della domanda (causa petendi); istanza al Notaio (petitum immediato es. vendere l'immobile, accettare l'eredita'); sottoscrizione delle parti (i rappresentanti, gli assistenti, o il procuratore ad litem con i dati relativi allo stesso (codice fiscale, fax, pec).
- **ESEMPIO DI RICHIESTA AL NOTAIO**
- Richiesta al Notaio per il rilascio di autorizzazione al compimento di atto di straordinaria amministrazione: Nomina di curatore speciale con contestuale autorizzazione al compimento dell'atto (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e degli artt. 320, 6° comma e 321 cod.civ.)



Al Notaio Tizio Tizi
con studio in Piazza ... n. ...
28845 Domodossola (VB)

- I sottoscritti signori CAIO, nato a ... il.... , codice fiscale e CAIA, nata a...il... codice fiscale...., entrambi domiciliati in Domodossola (VB).... Via... n.... , nella loro qualita' di genitori esercenti congiuntamente la responsabilita' genitoriale e quindi legali rappresentanti del loro figlio minore CAIETTO, nato a... il..., codice fiscale..., con essi domiciliato, attualmente quindicenne, si rivolgono a codesto egregio Notaio nella qualita' di Notaio incaricato della stipula del relativo atto pubblico di cui alla presente richiesta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e a tal scopo

PREMETTONO CHE:

- - la signora CAIONA, nata a il, attualmente domiciliata in ..., Vian., codice fiscale ..., nonna del minore CAIETTO, nonche' la medesima richiedente signora CAIA, madre del predetto minore e figlia della signora CAIONA sono pervenute nell'intendimento di donare al minore medesimo, la piena proprieta', in ragione della quota pari a 3/4 (tre quarti) indivisi dell'intero la prima e della quota pari a 1/4 (un quarto) indiviso dell'intero la seconda, dell'unita' immobiliare sita in Comune di Domodossola (VB), Vian. e precisamente:

- fabbricato ad uso abitazione sviluppatosi al solo piano terra della consistenza catastale di vani 4,5 (quattro e mezzo) individuato nei Registri Censuari del predetto Comune come segue:

CATASTO FABBRICATI foglio, mappale, Via, piano..., categ., classe....., vani....., sup.cat. totale metri quadrati, sup. totale escluse aree scoperte metri quadrati ..., rendita Euro

CONFINI in contorno ed in senso orario:

il tutto salvo errori e come in fatto;

- tale donazione si manifesta indubbiamente vantaggiosa per il minore CAIETTO in quanto non solo non e' soggetta ad alcun peso e/o condizione, ma rappresenta un sicuro incremento patrimoniale per lo stesso, potendo risultare utilissimo quale futuro alloggio del medesimo;
- si rende pertanto quanto mai opportuno procedere alla accettazione della predetta donazione, peraltro in tempi piuttosto ristretti, in quanto la donante signora CAIONA deve recarsi a breve fuori dal proprio Comune per ragioni di salute, dovendosi sottoporre a controlli specialistici necessari;
- pur essendo i predetti genitori coniugati in regime di separazione dei beni si e' ritenuto esteso il conflitto di interessi non solo alla madre del minore in quanto figlia della donante signora CAIONA e anch'essa donante, ma anche al padre dello stesso minore signor CAIO, in quanto coniuge della donante CAIA;
- stante pertanto l'attuale conflitto di interessi patrimoniali esteso ad entrambi i genitori, si rende necessario provvedere alla nomina di un curatore speciale del minore stesso che possa rappresentare quest'ultimo nell'atto di accettazione della predetta donazione;
- allo scopo si propone la nomina della signora MEVIA, nata a.... il giorno... e attualmente domiciliata in, Via n. ..., persona legata da tempo alla famiglia e al minore da pregressi vincoli di affetto e amicizia, la quale sottoscrive anch'essa la presente richiesta non solo al fine di manifestare la propria disponibilita' allo svolgimento dell'ufficio di curatore speciale, ma anche per rappresentare a codesto Egregio Notaio la gia' valutata opportunita' dell'accettazione della suddescritta donazione nell'interesse del minore, senza necessita' di presentare un'ulteriore

richiesta (principio di economia dei procedimenti di volontaria giurisdizione).

Tutto cio' premesso i sottoscritti si rivolgono a codesto Egregio Notaio rogante perche':

- letta la richiesta
- riconosciuta la propria competenza
- visti gli articoli 21 del D.Lgs. 149/2022 e 45, 320, 321 e 374 codice civile,
- considerata la utilita' evidente per il minore,

VOGLIA COSI' PROVVEDERE

- 1) nominare al minore Caietto, in precedenza generalizzato, un curatore speciale nella persona della signora MEVIA, nata a... e attualmente domiciliata in ..., Via n. , affinche' quest'ultima lo rappresenti nell'atto di donazione in questione;
- 2) autorizzare essa curatore speciale, come nominata, all'accettazione quale rappresentante legale del minore della donazione avente ad oggetto la piena proprieta' in ragione della quota pari a 3/4 (tre quarti) indivisi dell'intero da parte della nonna CAIONA e della quota pari a 1/4 (un quarto) indiviso dell'intero da parte della madre CAIA del fabbricato ad uso abitazione in Comune di Domodossola (VB), Via.... n. ..., meglio descritto e individuato catastalmente in precedenza e in particolare ad intervenire nell'atto pubblico di donazione, ad accettare in nome e per conto del minore CAIETTO la predetta donazione, rendere e ricevere sempre in nome e per conto di quest'ultimo tutte le dichiarazioni necessarie (anche di natura fiscale) e compiere tutte le attivita' negoziali o materiali che si rendessero necessarie od opportune per il perfezionamento del rogito notarile.

Si esibisce:

- a) certificato di stato di famiglia del minore;
- b) fotocopia del documento di identita' e del codice fiscale dei genitori, del minore e della nonna;
- c) visura catastale e ipo-trascrizionale del fabbricato ad uso abitazione;
- d) fotocopia del documento di identita' e del codice fiscale del curatore speciale.

Luogo, li'

Sottoscrizioni (CAIO, CAIA, MEVIA)

Consegna della richiesta: al Notaio, anche *brevi manu*.

Possibile ritiro della richiesta: si puo' rinunciare alla richiesta e in tal caso il Notaio non decide piu' alcunché e non deve darne menzione.

Possibile modifica della richiesta: in tal caso ci sara' una nuova richiesta in calce alla quale sara' stesa l'autorizzazione.

Se la prima richiesta era gia' stata autorizzata e depositata in cancelleria, nella nuova autorizzazione il Notaio fara' risultare la modifica della precedente.

Art. 21, secondo comma, D.Lgs. 149/2022

«...Il notaio puo' farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalita', presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario. ...»

Il comma in esame riguarda i poteri istruttori del Notaio e il carattere inquisitorio di detta fase istruttoria: non vi e' limite *iuxta petita et alligata* ma si puo' emettere il provvedimento assumendo qualsiasi elemento di giudizio ritenuto opportuno.

Consiglio: evidenziazione dei mezzi o atti istruttori compiuti dal Notaio per fornire, in caso di reclamo, informazioni utili al Giudice per decidere in sede di impugnazione.

- a) assistenza consulenti: nomina periti- costi a carico del Cliente quindi informativa allo stesso;
- b) assunzione di informazioni (si veda elenco di cui sopra);
- c) audizione obbligatoria (es. il legatario nel caso di vendita dell'oggetto di un legato di specie art. 747, quarto comma, cod.proc.civ.) deve risultare dal provvedimento l'assolvimento dell'obbligo, non l'esito del parere in quanto NON VINCOLANTE;

Art. 21, terzo comma, D.Lgs. 149/2022

«...Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzare, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo. ...».

Prima osservazione → il legislatore non annovera anche le autorizzazioni relative a beni ereditari ma si ritiene che «le cautele necessarie» debbano essere applicate anche ad esse.

Seconda osservazione → il legislatore invita il Notaio a non lasciare il corrispettivo riscosso nella libera disponibilità delle parti ma a «disporre le cautele necessarie per il reimpiego» in modo vantaggioso per il soggetto da tutelare.

La teoria: è stato sostenuto che esuli dalla competenza notarile stabilire le forme del reimpiego che verrà indicato da Giudice e il Notaio si dovrebbe limitare a disporre le cautele es. ordinare di mettere il corrispettivo riscosso su un c/c intestato alla procedura;

La teoria: il Notaio dispone anche il reimpiego potendo seguire quale indicazione di massima i criteri di cui all'art. 372 cod. civ. ma anche optare per forme di investimento più moderne, purché garantite, in tutte le ipotesi in cui il danaro ricavato dall'atto non debba essere impiegato in attività che necessitano dell'intervento del Notaio (es. vendita di bene dell'incapace il cui ricavato dovrà essere reimpiegato senza far ricorso ad atti notarili).

L'AUTORIZZAZIONE DEL NOTAIO

Si tratta del provvedimento di volontaria giurisdizione affidato (anche) al Notaio dal legislatore mediante il quale il Notaio in risposta alla «richiesta» delle parti, autorizza il compimento di un atto di straordinaria amministrazione.

Non vi è una disciplina della forma né del contenuto:

- ° quanto alla forma = libera;
- ° quanto al contenuto = lo stesso delle autorizzazioni del Giudice.

Funzione: rimozione di un ostacolo all'esercizio di un potere già spettante al titolare dell'ufficio.

Atto formalmente giurisdizionale, ma sostanzialmente amministrativo: tutela interessi privati collegati a un interesse pubblico.

Controllo del Notaio sulla fattibilità dell'operazione richiesta: occorre valutare la necessità o utilità evidente dell'atto per il soggetto da proteggere.

Forma dell'autorizzazione notarile: **NO ATTO PUBBLICO** (liberta' di forma) ma **ATTO SCRITTO** (lo si desume dal comma 4 dell'art. 21 D.Lgs. 149/2022 che prevede la «comunicazione alla cancelleria del Tribunale...»).

Per analogia con l'art. 135 comma 2, cod. proc. civ. si puo' pensare di scriverla in calce alla richiesta della parte; se anche scritta separatamente occorre ovviamente che sia precedente all'atto. Si ricorda che non potrebbe essere contestuale in quanto appena emessa e' inefficace e DEVE essere comunicata in cancelleria.

ELEMENTI NECESSARI DELL'AUTORIZZAZIONE:

- 1) Intestazione;
- 2) Preambolo;
- 3) Motivazione;
- 4) Dispositivo;
- 5) Sottoscrizione.

AUTORIZZAZIONE NOTARILE

ex art. 21 D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

Il sottoscritto dott. Tizio Tizi, Notaio in Domodossola (VB), iscritto al Collegio Notarile di Verbania, con studio in Domodossola (VB), Piazza ... n..., nella qualita' di Notaio incaricato della stipula del relativo atto pubblico di cui alla presente richiesta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 dai signori CAIO, nato a ... il.... , codice fiscale e CAIA, nata a...il..., codice fiscale...., entrambi domiciliati in Domodossola (VB).... Via... n.... , nella loro qualita' di genitori esercenti congiuntamente la responsabilita' genitoriale e quindi legali rappresentanti del loro figlio minore CAIETTO, nato a... il..., codice fiscale, con essi domiciliato,

- vista l'istanza da questi ultimi presentata avente ad oggetto l'accettazione da parte del minore CAIETTO, della donazione che la signora CAIONA, nata a... il..., codice fiscale..., nonna del minore, nonche' la medesima richiedente signora CAIA, madre del predetto minore e figlia della signora CAIONA, intenderebbero fare della piena proprieta', la prima in ragione della quota pari a 3/4 (tre quarti) indivisi dell'intero e la seconda in ragione della quota pari a 1/4 (un quarto) indiviso dell'intero, del fabbricato ad uso abitativo sito in Comune di Domodossola (VB), Vian. , meglio descritto e individuato catastalmente nella richiesta che precede;
- considerato che detta donazione appare indubbiamente vantaggiosa per il minore CAIETTO in quanto non solo non e' soggetta ad alcun peso e/o condizione, ma rappresenta un sicuro incremento patrimoniale per lo stesso, potendo risultare utilissimo quale futuro alloggio del medesimo;
- considerato altresì che si rende pertanto quanto mai opportuno procedere alla accettazione della predetta donazione, peraltro in tempi piuttosto ristretti, in quanto la donante signora CAIONA deve recarsi a breve fuori dal proprio Comune per ragioni di salute, dovendosi sottoporre a controlli specialistici necessari;

- valutata l'estensione del conflitto di interessi non solo alla madre del minore in quanto figlia della donante signora CAIONA e anch'essa donante, ma anche al padre dello stesso minore signor CAIO, in quanto coniuge della donante CAIA;
- letta la richiesta;
- riconosciuta la propria competenza;
- visti gli articoli 21 del D.Lgs. 149/2022 e 45, 320, 321 e 374 codice civile;
- considerata la utilita' evidente per il minore;
- sentito il minore medesimo; (facoltativo e in applicazione analogica dell'art. 316 cod.civ.)
- considerato, inoltre, che secondo parte della dottrina e la consolidata giurisprudenza e' possibile procedere alla nomina di un curatore speciale contestualmente autorizzandolo al compimento dell'atto richiesto (in analogia all'art. 321 cod. civ.) e che detta nomina e' strettamente connessa alla richiesta autorizzazione e quindi rientra nella competenza notarile,

COSI' PROVVEDE

- 1) nomina al minore CAIETTO, in precedenza generalizzato, un curatore speciale nella persona della signora MEVIA, nata a... e attualmente domiciliata in ..., Via n. , persona legata da tempo alla famiglia e al minore da pregressi vincoli di affetto e amicizia, affinche' quest'ultima lo rappresenti nell'atto di donazione in questione;
- 2) autorizza contestualmente essa curatore speciale, come nominata, all'accettazione quale rappresentante legale del minore della donazione avente ad oggetto la piena proprieta' in ragione della quota pari a 3/4 (tre quarti) indivisi dell'intero da parte della nonna CAIONA e in ragione della quota pari a 1/4 (un quarto) indiviso dell'intero da parte della madre CAIA del fabbricato ad uso abitazione in Comune di Domodossola (VB), Via.... n. ..., sviluppatosi al solo piano terra della consistenza catastale di vani 4,5 (quattro e mezzo) individuato nei Registri Censuari del predetto Comune come segue:

CATASTO FABBRICATI foglio, mappale, Via, piano..., categ., classe....., vani....., sup.cat. totale metri quadrati, sup. totale escluse aree scoperte metri quadrati ..., rendita Euro

CONFINI in contorno ed in senso orario:;
il tutto salvo errori e come in fatto;

e in particolare ad intervenire nell'atto pubblico di donazione, ad accettare in nome e per conto del minore CAIETTO la predetta donazione, rendere e ricevere sempre in nome e per conto di quest'ultimo tutte le dichiarazioni necessarie (anche di natura fiscale) e compiere tutte le attività negoziali o materiali che si rendessero necessarie od opportune per il perfezionamento del rogito notarile.

La presente autorizzazione sarà comunicata alla cancelleria presso il Tribunale ordinario e al P.M. di Verbania (VB), nonché alle parti (genitori e curatore speciale).

Domodossola, li'

Firma del Notaio Tizio Tizi (Impronta del Sigillo se si vuole)

EVENTUALI ANNOTAZIONI → e' possibile annotare sull'autorizzazione gli estremi dell'avvenuto deposito in cancelleria e la mancata impugnazione del provvedimento nei termini.

EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI RIGETTO → e' anche possibile che il Notaio rigetti la richiesta; in tal caso il provvedimento di rigetto avra' la stessa forma di quello di accoglimento, cioe' forma scritta (MAI ORALE).

NON SI APPLICA LEGGE NOTARILE quindi:

- ° l'autorizzazione non va a Repertorio;
 - ° date, quantita' e somme si possono esprimere anche solo a numeri;
 - ° gli immobili possono essere identificati anche in modo piu' semplice purché comunque individuati;
 - ° non occorre fare postille per correggere errori materiali;
 - ° non bisogna osservare le formalita' dell'atto pubblico,
- anche se ovviamente essendo abituato il Notaio a tali formalita' gli verra' naturale inserire elementi il piu' precisi possibile.

Tuttavia si ritiene applicabile l'art. 27 legge notarile con riguardo all'obbligo di prestare il ministero, salvo che l'atto richiesto sia elusivo o violi norme pubblicistiche

Si consiglia vivamente l'allegazione all'atto della richiesta seguita dall'autorizzazione, anche se non prevista testualmente dal legislatore (non esiste un registro per la reperibilita' delle autorizzazioni). Si potrebbe introdurre un obbligo di tipo collaborativo con valore deontologico (si vedano artt. 24 e 50 lettera e cod.deont.not.)

ESENZIONE DA IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Si ritiene che sia la richiesta della parte al Notaio sia l'autorizzazione notarile siano esenti da imposta di registro e di bollo.

Art. 21, quarto comma, D.Lgs. 149/2022

«... L'autorizzazione e' comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalita' pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. ...».

Torna la competenza funzionale e territoriale del Giudice quindi:

° tribunale del luogo di domicilio dell'incapace o tribunale del luogo di apertura della successione per i beni ereditari = manca una forma specifica di comunicazione; nelle more pec o invio con corriere o raccomandata o ReGIndE (Registro Generale Indirizzi Elettronici).

° **Comunicazione alla cancelleria del tribunale: Funzione = Pubblicita'-notizia**

° **Comunicazione al P.M.: Funzione = impugnazione dell'autorizzazione notarile (reclamo) o presentazione di un ricorso per revoca o modifica dell'autorizzazione**

° **Comunicazione alla parte istante In caso di autorizzazione con efficacia unilaterale: non prevista dal legislatore ma necessaria per consentirle il reclamo.**

° **Notificazione alle altre parti in caso di autorizzazione con efficacia plurilaterale: oltre alle comunicazioni di cui sopra anche notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (e in futuro si spera tramite PEC).**

Art. 21, quinto comma, D.Lgs. 149/2022

«... L'autorizzazione puo' essere impugnata innanzi all'autorita' giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. ...».

Si tratta del Tribunale del luogo di domicilio dell'incapace o della Corte d'Appello del luogo di apertura della successione. Termini ex art. 739 cod. proc. civ.: 10 giorni dalla comunicazione alla parte se dato nei confronti di una sola parte o dalla notificazione se e' dato nei confronti di piu' parti.

Occorre coordinare tale disposizione con il decorso dei 20 giorni dalla comunicazione in cancelleria per l'acquisto di efficacia del provvedimento senza reclamo. Nell'ambito dei 20 giorni e' possibile che l'autorizzazione venga reclamata e non c'e' modo di saperlo se non andando in cancelleria dopo il decorso dei 20 giorni.

Ne discende, come gia' detto, che l'autorizzazione deve essere anche comunicata/notificata alla parte/parti. Si ritiene che anche il diniego possa essere reclamato.

Art. 21, sesto comma, D.Lgs. 149/2022

«... Le autorizzazioni acquistano efficacia, decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. ...».

L'efficacia dell'autorizzazione notarile e' sospesa fino al decorso dei 20 (venti) giorni dalla comunicazione alla cancelleria e al P.M. senza che sia intervenuto reclamo. Ne consegue che non e' possibile stipulare prima del decorso di detto termine. Non e' possibile munire l'autorizzazione notarile di provvisoria esecuzione che resta prerogativa del Giudice.

Il termine di 20 giorni e' spiegato dalla Relazione illustrativa quale meccanismo atto a consentire l'eventuale modifica o revoca da parte del G.T. , impugnativa da parte del P.M. , l'assolvimento delle formalite' pubblicitarie quali annotazione nel Registro delle tutele, in ogni caso fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in forza di convenzioni anteriori.

Il *dies a quo* e' considerato con riferimento all'ultima presentazione, se le comunicazioni sono fatte in giorni diversi.

L'autorizzazione puo' essere sempre modificata o revocata dal Giudice, non dal Notaio che se decide di revocarla semplicemente non stipula l'atto, se intende modificarla lo fa emettendo una nuova autorizzazione in sostituzione mentre l'altra diviene inutile.

L'efficacia dell'autorizzazione e' subordinata a una duplice condizione:

- ° non deve essere stato proposto reclamo;
- ° devono essere decorsi i 20 giorni dalle notificazioni o comunicazioni di legge.

Art. 21, settimo comma, D.Lgs. 149/2022

«... Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale. ...».

Riserva in favore dell'Autorità Giudiziaria.

Promozione, rinuncia, transazione o compromesso in arbitri: nessuna osservazione.

Continuazione dell'impresa commerciale: l'autorizzazione dovrà **NECESSARIAMENTE** essere rilasciata dal Giudice anche se il Notaio sarebbe in teoria competente in base all'atto da stipularsi per attuare detta continuazione (in senso contrario Santarcangelo).

Si pensi all'acquisto a titolo donativo di una quota sociale di società preesistente (artt. 2294 e 320, quinto comma cod. civ.).

PROBLEMATICHE APERTE E DUBBI SORTI E IN ATTESA DI RISOLUZIONE:

- 1) Modalita' esatta e certa della comunicazione/notificazione alla cancelleria competente (PCT o PEC);
- 2) Reimpiego: lo stabilisce necessariamente il Giudice o il Notaio puo' utilizzare criteri ex art. 372 cod. civ.?
- 3) Modalita' di notifica alla parte e al Notaio di eventuali provvedimenti di modifica o revoca dell'autorizzazione notarile o di reclamo;
- 4) La figura del procuratore legale e' stata soppressa nel 1997 con la legge 127: si ritiene quindi di riferire l'attivita' all'avvocato;
- 5) Compenso al Notaio per le nuove attivita' di consulenza per la richiesta o di autorizzazione, autonome rispetto a quello per la predisposizione e redazione dell'atto.

Dopo aver esaminato in prima battuta le nuove norme in materia di volontaria giurisdizione credo si possa concludere che questa affidataci dal Legislatore costituisca nel contempo una grande opportunità per la nostra categoria, non esente da grande responsabilità e senso civico, ma anche una indubbia ancora di salvataggio per i Giudici, già così oberati di lavoro.

Auspichiamo pertanto che questi ultimi vogliano cooperare con noi per la migliore realizzazione degli intenti di chi ha pensato e avuto il coraggio di formulare dette norme, sicuramente dirompenti rispetto al passato e non del tutto di pacifica interpretazione.

Se pensiamo che a Firenze nel 1212 nasceva l'Arte dei Giudici e Notai e che ancora oggi esiste un Palazzo in Via del Proconsolo, antica sede della Corporazione, possiamo immaginare quanta «sapienza» fosse ritenuta accomunare le due categorie che esercitavano ciascuna «l'arte liberale della Giurisprudenza» e che ancora una volta sapranno coniugare le rispettive esperienze e professionalità per porle a servizio della collettività, quale bene superiore.

Su tali principi auguro a tutti i Colleghi un gratificante inizio di questa nuova pagina della storia del Notariato che siamo orgogliosamente chiamati a scrivere!

Vi ringrazio per l'attenzione.

